

REGIONE	BOLZANO	FRIULI VENEZIA-GIULIA	TRENTO	VENETO	
LEGGE	Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9	L.R. 11 agosto 2014 , n. 16	Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 <i>con le modifiche introdotte da</i> Legge Provinciale 21 novembre 2022, n. 15	Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17	
4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)	A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni	<p>Art. 4 (Partecipazione a enti culturali)</p> <p>Le principali istituzioni si identificano con gli enti partecipati. Di questi due sono rilevanti anche per il Teatro, la fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano e il Teatro Stabile di Bolzano. La legge, che “conferma” questi enti non ne precisa le funzioni previste negli atti reattivi alla partecipazione.</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione) Art. 10 (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia) Art. 12 (Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione) Art. 17 ter (Finanziamento del Mittelfest e delle attività ad esso collaterali)</p> <p>La Regione considera preminente il ruolo degli enti riconosciuti dal FUS, per cui si prevede un cofinanziamento regionale (fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale) e le cui funzioni sono quindi riconducibili a quelle indicate nei decreti ministeriali (attività di produzione stabile). Un particolare ruolo istituzionale è riconosciuto all’Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia quale circuito dello spettacolo dal vivo della Regione (vedi 7.B Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti) e a Mittelfest, festival multidisciplinare di spettacolo dal vivo (vedi 5.Festival). La Regione inoltre dispone un finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri regionali di ospitalità, di teatri di produzione e di accademie di formazione. Nessuna organizzazione è nominata, tuttavia le funzioni possono essere ampie e non si escludono dimensioni rilevanti, anche considerando che si ipotizza l’eventuale passaggio di questi soggetti alle qualifiche FUS di teatri nazionali o TRIC.</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 11 (Partecipazione della Provincia ad attività di rilievo provinciale)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara)</p> <p>Con un’eccezione, la legge non nomina e non precisa la funzione di istituzioni, ma -nel complesso dei soggetti che possono essere sostenuti per attività culturali di rilievo provinciale- prevede particolare riconoscimento ai progetti proposti in modo coordinato da più soggetti e a quelli a carattere continuativo, che ricevono specifici contributi e finanziamenti e posson essere convenzionati. L’unica istituzione provinciale nominata nella legge, che opera nel settore dello spettacolo dal vivo è il Centro servizi culturali S. Chiara, ente pubblico economico, istituito con la legge provinciale nel 1988è lo “strumento” della Provincia per la programmazione e il coordinamento delle attività di spettacolo sul territorio. Svolge funzione di progettazione e programmazione diretta ma anche di servizio e supporto alle attività di spettacolo sul territorio. Fra le funzioni in sintesi: - gestisce il complesso ex Santa Chiara, il Teatro sociale di Trento e le altre strutture di cui acquisisce la disponibilità - programma e organizza l’offerta culturale, teatrale, musicale, cinematografica e audiovisuale, su incarico di enti pubblici e privati; - gestisce manifestazioni e iniziative promosse da soggetti pubblici e privati; - promuove il coordinamento della propria offerta con quella organizzata da altri soggetti nell’ambito della produzione e della circuitazione di spettacoli. Le modalità di funzionamento del Centro sono descritte dettagliatamente nell’articolo dedicato, che è disciplinato anche da un regolamento provinciale nel quale si definiscono più precisamente attività, organizzazione e funzionamento.</p>	nessun riferimento
	B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti	<p>Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche)</p> <p>I vantaggi economici possono essere dati a enti, fondazioni, cooperative, associazioni e comitati, anche temporanei di scopo essere impegnati per statuto in attività culturali e senza scopo di lucro. Le attività di spettacolo sostenute sono produzione, circuitazione e formazione.</p>	<p>TITOLO II (Programmazione, strumenti e organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti e organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione) Art. 12 (Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione)(1) Art. 13 (Finanziamento annuale a progetti regionali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale) Art. 14 (Incentivi annuali per progetti regionali)</p> <p>I finanziamenti regionali possono essere concessi a soggetti pubblici e a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche. Requisiti essenziali sono che svolgano attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, “senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell’oggetto sociale”.</p> <p>Le forme di sostegno sono articolate e possono riguardare tutte le tipologie e diverse dimensioni organizzative e progettuali delle organizzazioni private. Si prevede un finanziamento annuale per progetti o programmi triennali ai teatri di ospitalità e ai teatri di produzione di rilevanza regionale, un finanziamento annuale a progetti regionali triennali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale, infine incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande. Queste modalità sono descritte nel dettaglio in articoli dedicati che demandano a regolamenti regionali -sentita la Commissione consiliare competente- la definizione dei requisiti dei beneficiari e di tutti i dettagli e le procedure connessi alla presentazione della domanda di finanziamento.* Gli incentivi per i progetti regionali possono essere fino a un massimo del 30 per cento delle spese ammissibili.</p> <p>* regolamento 18 ottobre 2016 n. 199.</p>	<p>CAPO III (Soggetti e funzioni) Art. 6 (Soggetti) Art. 7 (Funzioni della Provincia)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 14 (Sostegno dell’associazionismo culturale di rilievo provinciale)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara)</p> <p>La Provincia, assicura pluralismo e libertà di espressione sostenendo gli operatori culturali per la realizzazione delle attività culturali di rilievo provinciale. Attua quindi interventi diretti, mediante la stipula di convenzioni e con altre forme di collaborazione anche con organizzazioni private. Fra i soggetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi si indicano gli operatori culturali singoli o associati “comprese le imprese e gli operatori economici coinvolti nelle attività culturali” Il sostegno della Provincia nella produzione e distribuzione (che si opera tramite bando), è però riservato ai soggetti senza scopo di lucro. La Provincia riconosce fra l’altro la funzione dell’associazionismo culturale e lo sostiene anche con la concessione di contributi alle federazioni di associazioni qualificate per la formazione degli operatori, la ricerca e la sperimentazione nei diversi settori Infine il Centro servizi culturali S.Chiera, può attuare compiti di programmazione e organizzazione dell’offerta di spettacolo su incarico di enti pubblici che privati.</p>	nessun riferimento
	C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca	<p>Art. 1 (Finalità) Art. 7 (Attività di carattere educativo)</p> <p>La legge non fa nessun riferimento preciso alla ricerca e un riferimento generico alle politiche giovanili (promuove la “cultura giovanile”). Può però realizzare in proprio o tramite enti e fondazioni attività di carattere educativo.</p>	<p>TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO VI BIS (Progetti culturali giovanili) Art. 28 bis (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani)</p> <p>La Regione sostiene le forme di innovazione, ricerca e sperimentazione delle attività culturali, rafforzando in particolare il suo rapporto con gli enti di alta formazione e la qualità del lavoro in ambito culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne. Con un articolo dedicato, la Regione promuove e sostiene la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni; puntando ad accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali. Con questo fine, la Regione incentiva la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l’incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato, concedendo incentivi alle associazioni giovanili. Con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti dei beneficiari e le modalità di finanziamento.</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)</p> <p>Riferimenti ai giovani e alla ricerca, o piuttosto all’innovazione (non sempre collegati fra loro) sono presenti in diversi passaggi della legge, anche con riferimento a imprese, lavoro e occupazione. Fra gli obiettivi generali la Provincia sostiene i giovani artisti e lo sviluppo delle nuove professionalità anche in collegamento con le politiche giovanili. Più nello specifico sostiene e promuove le iniziative proposte da giovani artisti, sia in forma individuale che collettiva, anche attraverso la messa a disposizione di spazi e di strutture e offrendo progetti volti al perfezionamento e aggiornamento della formazione artistica. Sostiene iniziative di produzione e distribuzione a livello nazionale e internazionale di spettacoli che operano a favore dei giovani. In particolare, per sostenere i giovani talenti, individua specifici bandi a favore di artisti under trenta nel settore dello spettacolo, dell’audiovisivo e delle arti visive. Le risorse del Fondo unico provinciale per lo spettacolo sono indirizzate a favorire la qualità dell’offerta, anche a carattere multidisciplinare nonché i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo oltre che il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti. Da rilevare infine come le funzioni innovative siano collegate a due aspetti trasversali caratterizzanti delle legge: i distretti culturali, che hanno il compito di integrare “i processi di ricerca, di innovazione e di sperimentazione in ambito culturale con le risorse imprenditoriali orientate allo sviluppo economico e all’incremento dei livelli occupazionali” e le industrie culturali e creative, considerate fattore di sviluppo dei processi di innovazione e creatività, e di cui si sostiene l’integrazione con il sistema dell’università, della ricerca e del settore economico.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Principi) Art. 3 (Finalità) Art. 4 (Ambiti dell’intervento regionale) Art. 13 (Imprese culturali creative)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)</p> <p>La Regione valorizza la creatività giovanile, sostiene la ricerca, lo studio e le progettualità nei diversi settori della cultura, promuove l’occupazione giovanile nel settore culturale e lo sviluppo dell’impresa culturale e creativa anche attraverso le nuove tecnologie; La Regione promuove le attività di studio e ricerca e diffusione del patrimonio, le tradizioni e le eccellenze storiche e artistiche del Veneto; La Regione sostiene l’imprenditoria giovanile nel settore culturale; Riguardo le azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, oltre a promuovere la diversificazione dell’offerta, la legge punta anche a valorizzare la programmazione promossa dai giovani e dai nuovi autori, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi creativi;</p>

4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)	D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani	Art. 1 (Finalità) Art. 7 (Attività di carattere educativo) Nella legge non si utilizza il termine teatro ragazzi ma una formulazione valida per qualunque attività culturale rivolta ai ragazzi (e che sicuramente lo comprende). La Provincia promuove la cultura giovanile e dell'infanzia e iniziative e manifestazioni di carattere educativo che può realizzare in proprio o tramite qualunque tipo di organizzazione (purché senza scopo di lucro) o anche singole persone.	TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 10 (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia) CAPO VI BIS (Progetti culturali giovanili) Art. 28 bis (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani) Nonostante non si citi esplicitamente il teatro ragazzi, ci sono due articoli che si soffermano sull'importanza del giovane pubblico. In particolare Tramite il circuito dello spettacolo dal vivo della Regione, l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT) la Regione punta ad avvicinare le giovani generazioni alla cultura teatrale, musicale e di danza, anche attraverso attività che arricchiscano l'offerta formativa delle scuole. Un articolo è dedicato ai "Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani" e declina nel dettaglio ambiti tematici e possibili modalità, in particolare la Regione promuove e prevede incentivi per progetti che incrementano la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani.	nessun riferimento	nessun riferimento
	E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada	nessun riferimento	TITOLO III (Attività culturali) CAPO VI (Teatro amatoriale, folclore, cori e bande) Art. 28 (Teatro amatoriale, folclore, cori e bande) La legge prevede delle disposizioni settoriali per il settore operistico (omissis) e per il teatro amatoriale. La Regione sostiene infatti con un finanziamento il teatro amatoriale regionale e il settore del folclore regionale*. Il sostegno si configura come finanziamento annuale, ripartito con legge a favore dei soggetti rappresentativi e prevede apposite convenzioni con i soggetti rappresentativi del settore. *Il regolamento 5 giugno 2015 n. 112 regola la materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno del teatro amatoriale, del folclore, di cori e bande.	CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) Non ci sono specifiche disposizioni per i settori rientranti nello spettacolo dal vivo ma la legge prevede delle disposizioni ad ambiti culturali specifici quali: Art. 17 (Sistema bibliotecario trentino); Art. 18 (Catalogo bibliografico trentino); Art. 19 (Scuole musicali) Art. 20 (Ecomusei); Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo); Art. 22 ter (Interventi a sostegno dell'editoria); Capo VI Musei provinciali. I settori a cui ci si riferisci negli articoli dedicati allo spettacolo dal vivo sono invece quello teatrale, musicale, coreotico, cinematografico e audiovisivo.	TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo.) Le disposizioni settoriali presenti nella legge riguardano i "beni e i servizi culturali", il "Patrimonio culturale di proprietà regionale" e "le Attività culturali spettacolo" (nelle quali troviamo incluso la cultura audiovisiva, i servizi cinematografici e la produzione cinematografica e audiovisiva oltre che lo spettacolo dal vivo). Sono assenti specifiche disposizioni per tipologia di arte performative se non per una citazione nell'art 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo.) dove troviamo che la Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo promuove l'organizzazione di spettacoli nel settore della danza, del teatro e della musica a carattere di confronto tra le diverse espressioni artistiche italiane e straniere. Altre specifiche disposizioni settoriali sono presenti nel programma triennale regionale.
5. FESTIVAL	Art. 1 (Finalità) La legge non menziona festival (usa il termine rassegne solo fra le attività cinematografiche), ma probabilmente considera questa modalità operativa fra le "manifestazioni culturali di interesse provinciale".	La Regione FVG finanzia annualmente progetti triennali di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza e della multidisciplinarietà. Sono definite tramite regolamento regionale * le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e di selezione dei progetti. La Regione individua in Mittelfest un festival di particolare rilevanza (vedi anche campo 2.B Attività partecipate) per l'attività che svolge nei settori dello spettacolo teatrale e musicale, coreutico, circense, di marionette e multidisciplinare. Nel quadro della legge, la Regione dispone a suo favore un finanziamento annuo, per attività "collaterali" (integrative quindi del finanziamento istituzionale) a fronte di particolari piani di intervento annuali. *7 dicembre 2016 n. 2387	TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 13 (Finanziamento annuale a progetti regionali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale) Art. 17 ter (Finanziamento del Mittelfest e delle attività ad esso collaterali) CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) La legge parla di festival solo riferendosi al settore cinematografico e degli audiovisivi, in particolare attiva forme di coordinamento tra i soggetti che curano i festival.	TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 36 (Cultura audiovisiva ed esercizio cinematografico) I festival vengono citati solo in riferimento alla Cultura audiovisiva ed esercizio cinematografico. Assente ogni altro riferimento a Festival teatrali, di danza o multidisciplinari.	
6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS	nessun riferimento	TITOLO III (Attività culturali) CAPO VIII (Residenze creative e culturali) Art.30 Residenze creative e culturali) L'articolo relativo alle residenze artistiche è "trasversale" alle diverse discipline: si considera la residenza un dispositivo per favorire l'incontro e la relazione tra l'intervento culturale e il territorio di riferimento, che assicura il riequilibrio territoriale dell'offerta e il potenziamento della domanda. "La Regione promuove, in particolare, la realizzazione di una residenza creativa e culturale presso Villa Manin di Passariano":	CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo) Il Fondo Unico provinciale per lo spettacolo sostiene i progetti di residenze artistiche e creative gestiti da soggetti che svolgono prevalentemente attività di residenza artistica. Si dà particolare attenzione ai progetti multidisciplinari di sviluppo a base locale e di costruzione di residenze artistiche.	TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo) Non vengono descritte le residenze artistiche nell'accezione e con le modalità previste dal Ministero della cultura a partire dal DM 2014, ma si prevede la promozione di "Presidi produttivi territoriali di residenza", anche di rete.	
7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO	A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati	nessun riferimento	nessun riferimento	CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali) La legge è improntata alla massima collaborazione fra Provincia, Comuni, Comunità e tutti i soggetti coinvolti nell'attività culturale per realizzare le finalità indicate, non indica tuttavia in nessun passaggio – forse anche nel rispetto delle autonomie- le modalità attraverso cui i comuni possono o devono gestire i teatri direttamente o in affidamento.	TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 5 (Ambiti d'intervento degli enti locali) I comuni, singoli o associati, nel rispetto della programmazione regionale, provvedono all'istituzione, al funzionamento e allo sviluppo degli istituti e luoghi della cultura di loro competenza, promuovendone l'autonomia gestionale e concorrendo al funzionamento dei servizi.
	B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti	nessun riferimento	TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 10 (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia) Il circuito di riferimento della Regione FVG è l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT). Con Regolamento regionale* (vedi anche 2.B Attività Partecipate) sono definite le modalità di attuazione del finanziamento annuo a suo favore, a fronte di particolare piani di intervento annuali per la distribuzione degli spettacoli teatrali, con particolare focus sull'avvicinamento delle giovani generazioni alla cultura teatrale, musicale e di danza. *1 febbraio 2016 n. 19	CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Principi e finalità) CAPO III (Soggetti e funzioni) Art. 8 (Progetti culturali sovracomunali per lo sviluppo territoriale) CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo) Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara) La legge non nomina e non istituisce Circuiti di distribuzioni territoriali o Reti, ma ci sono riferimenti precisi a queste funzioni per quanto riguarda le reti. Nel quadro dei Progetti culturali sovracomunali per lo sviluppo territoriale, la Provincia sostiene i progetti culturali di carattere sovracomunale che creano sistemi culturali locali, mettendo in rete il patrimonio culturale locale e integrando i soggetti coinvolti: i progetti sovracomunali, finanziati sul fondo di sostegno ai servizi comunali prefigurano quindi reti culturali locali. La promozione delle reti del territorio è del resto inclusa fra finalità generali della legge per favorire l'efficacia e l'efficienza nell'organizzazione delle attività culturali e ribadita fra le finalità del Fondo provinciale per lo spettacolo. Le Disposizioni a favore dello spettacolo orientano gli interventi anche alla circuitazione, alla mobilità e alla formazione del pubblico, perseguendo un'equilibrata distribuzione dell'offerta sul territorio e incentiva a questo scopo la collaborazione fra il Centro servizi culturali S. Chiara, gli enti locali e gli altri soggetti interessati. Il Fondo unico provinciale per lo spettacolo contiene riferimenti alla promozione della domanda con particolare attenzione alle difficoltà di accesso a un'offerta qualificata e diversificata. Indicazioni che sembra indicare la necessità di circuiti di distribuzione e promozione del pubblico. Questa funzione può essere in capo al Centro servizi culturali S. Chiara in quanto strumento della Provincia per la programmazione e il coordinamento delle attività di spettacolo sul territorio: in particolare si prevede che promuova forme di coordinamento della propria offerta culturale con quella organizzata da altri soggetti pubblici.* *Nel fatti l'attività del Centro ha privilegiato la programmazione dei propri spazi e non si configura come circuito di distribuzione e promozione del pubblico.	TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 24 (Azioni per lo sviluppo del sistema degli istituti della cultura) Nelle azioni per lo sviluppo del sistema degli istituti della cultura troviamo come la Regione abbia l'obiettivo di assicurare l'equilibrio nei servizi culturali offerti fra i diversi ambiti territoriali, costituendo reti e attivando circuiti* di organizzazione e distribuzione di attività e servizi culturali, garantendo pari opportunità nell'accesso e fruizione del patrimonio culturale. *Non viene nominato il circuito regionale ARTEVEN (come del resto nessun altro ente o organizzazione)

<p>7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO</p>	<p>C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 12 (Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione)</p> <p>CAPO VIII BIS (Contenitori culturali e creativi) Art. 30 bis (Contenitori culturali e creativi)</p> <p>Il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia ai luoghi della cultura si caratterizza per una doppia modalità: tradizionale (in forma di finanziamento ai "teatri di ospitalità e teatri di produzione") e originale, pensando ai luoghi come a "Contenitori culturali e creativi". La Regione dispone un finanziamento annuale per i programmi triennali dei teatri regionali di ospitalità e dei teatri di produzione (che per definizione producono e gestiscono spazi). I requisiti sono definiti per regolamento. L'articolo che promuove e definisce i "contenitori creativi", richiama gli orientamenti europei che considerano la cultura e la creatività come strumenti di coesione sociale e di sviluppo integrato urbano. In un'ottica di integrazione multidisciplinare, valorizzazione del patrimonio e sviluppo economico, la Regione promuove e descrive dettagliatamente i luoghi della cultura regionali come "ambienti idonei per nuove forme di apprendimento permanente in ambito formale e informale". Sostiene quindi i soggetti che, senza finalità di lucro, gestiscono gli spazi con la concessione di contributi per programmi triennali per allestimento, attrezzatura e archivi (fino al 100 per cento della spesa) e per la realizzazione di progetti multidisciplinari.</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 15 (Agevolazioni per strutture, beni e software)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara)</p> <p>La legge non prevede una disciplina precisa e articolata relativa al sostegno alle sale di spettacolo ma alcune possibilità di sostegno. La Provincia sostiene le iniziative proposte da giovani artisti, sia in forma individuale che collettiva, anche con la messa a disposizione di spazi e di strutture. Può concedere in uso, anche gratuito, beni mobili, immobili e relative attrezzature di sua proprietà ai soggetti beneficiari di contributi per convenzione. Concede agevolazioni per strutture, beni e software (vedi campo 8.E Edilizia e adeguamenti tecnologici). Il Centro servizi culturali S. Chiara -strumento della Provincia per la programmazione e il coordinamento delle attività di spettacolo sul territorio- oltre a gestire i propri spazi, può programmare altre strutture di cui acquisisce la disponibilità e organizzare l'offerta, su incarico di enti pubblici e privati.</p>	<p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)</p> <p>La Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo, in generale sostiene la valorizzazione e il ripristino di sale cinematografiche e teatrali e di spazi culturali multidisciplinari del patrimonio pubblico e privato; promuove le iniziative di produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo, valorizzando tutte le espressioni artistiche, ivi comprese le iniziative volte alla creazione di presidi produttivi territoriali.</p>
<p>8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO</p>	<p>A. Riferimento area sociale</p>	<p>Art. 1 (Finalità)</p> <p>La Provincia dedica particolare attenzione al fatto che la cultura sia accessibile anche ai ceti e agli ambienti sociali abitualmente lontani dalla cultura.</p>	<p>TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione)</p> <p>CAPO VIII BIS (Contenitori culturali e creativi) Art. 30 bis (Contenitori culturali e creativi)</p> <p>Richiami al valore sociale del teatro sono presenti tanto fra le finalità generali (la Regione riconosce e considera la cultura quale essenziale valore sociale) che fra i fondamenti a sostegno dello spettacolo dal vivo (considerato fattore di crescita civile, sociale ed economica). Anche per i contenitori culturali e creativi si fa riferimento alla cultura come strumento di coesione sociale e sviluppo urbano. Tuttavia non si prevedono nella legge indicazioni precise di sostegno a progetti a valenza sociale.</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Principi e finalità) Art. 2 (Obiettivi generali)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali) Art. 14 (Sostegno dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)</p> <p>La legge contiene numerosi riferimenti. La Provincia riconosce la cultura quale fattore strategico per lo sviluppo sociale e per il miglioramento del benessere individuale e collettivo e favorisce i processi di coesione sociale e di conoscenza quale elemento strategico per la crescita della comunità. La Provincia orienta le proprie politiche culturali per migliorare la qualità della vita individuale e collettiva, favorendo i processi di coesione sociale e di conoscenza quale elemento strategico per la crescita della comunità. La Provincia attraverso l'attività delle istituzioni culturali offre percorsi di cittadinanza nell'ambito dei processi di inclusione sociale per gli stranieri che risiedono stabilmente sul territorio provinciale, mediante iniziative finalizzate all'apprendimento della lingua italiana, dei costumi locali e delle leggi statali e provinciali che disciplinano la civile convivenza. Inoltre questa sviluppa azioni progettuali integrate con anche i settori delle politiche sociali. La Provincia programma e sostiene a progetti mirati a potenziare gli effetti positivi sul sistema del benessere sociale; La Provincia promuove le iniziative culturali che hanno ricadute positive sullo sviluppo economico e sulla salvaguardia del territorio, nonché sullo sviluppo sociale, sulla salute e sul benessere della popolazione. La Provincia sostiene l'associazionismo culturale intenso anche come strumento di aggregazione e di crescita sociale. Il fondo unico provinciale per lo spettacolo è istituito per promuovere progetti sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale;</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Principi)</p> <p>CAPO II (Programmazione) Art. 13 (Imprese culturali creative)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 16 (Funzioni e modalità di intervento) Art. 25 (Promozione del volontariato culturale)</p> <p>CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 31 (Funzioni e modalità di intervento) Art. 36 (Cultura audiovisiva ed esercizio cinematografico)</p> <p>L'Impatto sociale della produzione culturale viene previsto dai principi della legge e ripreso nell'articolo dedicato alle imprese culturali e creative e nell'articolo 36 dedicato alla cultura audiovisiva ed esercizio cinematografico. La legge inoltre presta particolare attenzione al volotariato culturale, inteso come espressione di cittadinanza attiva e fattore di crescita culturale delle persone e delle comunità.</p> <p>La Regione promuove il raccordo tra le diverse politiche pubbliche e, ragionando in un'ottica di trasversalità, gli investimenti culturali vengono previsti anche all'interno delle politiche di sviluppo sociale. Viene riconosciuta la cultura come diritto e risorsa fondamentale per la crescita umana, per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, per la promozione dei diritti umani, del dialogo tra le persone e della qualità della vita. La Regione in particolare promuove la fruizione completa e autonoma dell'offerta culturale per le persone con disabilità, al fine di garantire i servizi a condizioni di parità tra tutti i cittadini. Viene altresì riconosciuto il valore economico, sociale e civile delle imprese culturali e creative; La Giunta regionale promuove e sostiene la valorizzazione, la conoscenza, la conservazione e la salvaguardia dei beni culturali e del patrimonio culturale presenti nel proprio territorio, mediante anche la promozione e il miglioramento dell'accessibilità agli istituti e luoghi della cultura di ogni persona, a partire dai soggetti disabili e da quelli appartenenti alle fasce disagiate; La Regione riconosce il valore del volontariato quale espressione di cittadinanza attiva e fattore di crescita culturale delle persone e delle comunità, e ne promuove l'azione. La Giunta regionale promuove il raccordo delle politiche culturali con quelle relative al sviluppo sociale; La Regione riconosce nel sistema regionale del cinema e dell'audiovisivo uno strumento di promozione e di crescita culturale che concorre allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali.</p>
	<p>B. Formazione professionale</p>	<p>Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche)</p> <p>La Provincia concede sussidi di qualificazione al fine di favorire la formazione degli artisti e delle artiste originari o che vivono nella provincia di Bolzano.</p>	<p>TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione)</p> <p>La legge prevede il rapporto della Regione con gli enti di alta formazione, ma è soprattutto con finanziamenti annuali per programmi triennali che si sostiene l'attività delle accademie di formazione teatrale regionali.</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 14 (Sostegno dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale)</p> <p>CAPO VII (Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni) Art. 26 ter (Formazione in materia di innovazione culturale)</p> <p>Per quanto riguarda la formazione, la legge esplicitamente si sofferma sulla formazione musicale, la formazione dell'imprenditoria e dell'innovazione culturale. In generale, la legge promuove uno sviluppo integrato delle politiche culturali, in dialogo con anche il settore formativo ed educativo. In particolare. La Provincia ha, tra gli obiettivi generali, quello di promuovere e sostenere la formazione musicale di base (inclusi core e bande) nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino e punta a sviluppare azioni progettuali integrate anche con il settore della scuola e della formazione. Sostiene la formazione di nuove professionalità e dell'imprenditorialità, la formazione e l'aggiornamento degli operatori culturali, anche attraverso corsi formativi e di specializzazione, la concessione di borse di studio e di tirocini. Per le professionalità in ambito artistico, la Provincia promuove progetti di perfezionamento e aggiornamento della formazione dei giovani nell'ottica di una migliore integrazione europea. Sostiene l'associazionismo culturale anche offrendo corsi di formazione agli operatori culturali. Infine per lo sviluppo di processi di innovazione e creatività nell'ambito del territorio, la Provincia può realizzare programmi di formazione in favore dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle politiche culturali, dello sviluppo economico e del lavoro.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 3 (Finalità)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)</p> <p>La Regione nelle sue finalità afferma di promuovere l'aggiornamento e la formazione professionale degli operatori culturali. In particolare: La Regione del Veneto promuove l'aggiornamento e la formazione professionale degli operatori culturali; La Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo: promuove la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico.</p>

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente	nessun riferimento	TITOLO III (Attività culturali) CAPO IX (Distretti culturali) Art. 31 (Distretti culturali)	CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali)	CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali)	CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)	La Provincia punta a sviluppare azioni progettuali integrate con i settori del turismo e dell'ambiente, delle attività economiche, della ricerca, dell'innovazione e della internazionalizzazione, della scuola e della formazione, delle politiche sociali e delle politiche giovanili. Inoltre, promuovere la collaborazione e la realizzazione di progetti culturali con le istituzioni culturali pubbliche e private, nazionali e internazionali, anche per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del Trentino. I distretti culturali sono definiti anche in funzione della promozione turistica (vedi campo 3.E Funzioni degli Enti locali). All'interno delle disposizioni a favore dello spettacolo troviamo i riferimenti normativi anche per il settore cinematografico e degli audiovisivi, finanziato e sostenuto anche ai fini della promozione del territorio provinciale. Il fondo unico provinciale per lo spettacolo concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo in un modo integrato, favorendo l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo.	TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Principi)	TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) CAPO II (Patrimonio culturale di proprietà regionale)	Per quanto riguarda il turismo e l'ambiente, possiamo notare quanto la politica culturale venga intesa in stretto contatto con le altre politiche pubbliche, anche per promuovere la trasferibilità dei valori culturali verso il sistema economico produttivo. Essendo una legge multisettoriale e sistematica, sono presenti titoli e capi totalmente dedicati ai beni e al patrimonio culturale. Si rimanda al testo della legge per approfondimenti.		
	D. Lavoro	Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche) La legge concede contributi e sussidi, anche tramite appositi concorsi- ad artisti e artiste originari della provincia di Bolzano o che svolgono la loro attività sul territorio (non solo a copi formativi)	TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi)	La Regione valorizzare la qualità del lavoro in ambito culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne;	CAPO III (Soggetti e funzioni) Art. 9 (Interventi della Provincia)	CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali)	CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)	La Provincia sostiene le nuove professionalità e l'imprenditorialità in campo culturale, anche attraverso l'attivazione di corsi formativi e di specializzazione. Si cita il lavoro in termini generali (senza specificare le tipologie e i livelli di professionalità) nell'art. dedicato ai distretti culturali (in collegamento a impresa e innovazione), nell'ambito degli interventi previsti per i Progetti culturali sovracomunali e dei distretti culturali che hanno come obiettivo anche lo sviluppo economico e l'incremento dei livelli occupazionali. Con le risorse del fondo unico provinciale per lo spettacolo la Provincia punta a promuovere anche i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale.	TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 3 (Finalità)	CAPO II (Programmazione) Art. 15 (Promozione delle professionalità culturali)	TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 25 (Promozione del volontariato culturale)	La legge ha la particolarità di identificare tre possibili forme di impegno e lavoro in campo culturale: - Il volontariato, cui è dedicato un articolo (Promozione del volontariato culturale) considerato come espressione di cittadinanza attiva e fattore di crescita culturale. La giunta ne promuove l'azione e favorisce la corretta regolamentazione degli apporti volontari) - L'amatorialità (citata fra le Finalità della legge) nel settore specifico del teatro, come pratica in grado di custodire il repertorio teatrale e linguistico della Regione; - La professionalità: la Regione promuove le professionalità e le competenze applicate alla valorizzazione, conservazione e fruizione del patrimonio e della produzione culturale, assicurando continuità, copertura territoriale e gradazione dei livelli di approfondimento anche nel campo delle arti performative.
	E. Edilizia e adeguamenti tecnologici	Art. 1 (Finalità) La provincia promuove o cura direttamente l'acquisto, la costruzione, la gestione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'attrezzatura, l'arredamento di sale da esposizione, di sale teatrali, di sale polifunzionali e di altri locali destinati allo svolgimento di attività culturali o artistiche.	TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 10 (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia) Art. 17 (Adeguamento tecnologico delle sale teatrali)	Per apportare l'adeguamento tecnologico La Regione FVG favorisce gli interventi di manutenzione ordinaria e il miglioramento funzionale delle sale teatrali tramite incentivi, fino al 100 per cento della spesa ammissibile. Riconosce infatti lo sviluppo delle tecnologie quale fattore indispensabile per la produzione e la rappresentazione delle opere teatrali. Anche fra i compiti dell'Ente regionale Teatrale rientra la manutenzione ordinaria, il miglioramento funzionale, la messa in sicurezza e l'adeguamento tecnologico delle attrezzature delle sale teatrali aderenti al circuito, interventi che possono essere finanziati fino all'ammontare del 100 per cento della spesa in un'unica soluzione anticipata.	CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 15 (Agevolazioni per strutture, beni e software)	La Provincia può concedere contributi ai soggetti culturali, qualificati per interventi relativi a strutture e attrezzature destinate ad attività culturali, che possono riguardare: l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, il risanamento, il restauro, la manutenzione straordinaria, l'ampliamento e l'adeguamento anche tecnologico di spazi. La Giunta definisce i criteri e le modalità nonché il periodo per il quale le strutture devono rimanere destinate ad attività culturali.		TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)	Edilizia e adeguamenti tecnologici sono citati negli articoli dedicati alla tutela e conservazione dei beni culturali e del patrimonio tangibile. Per quanto riguarda teatri o spazi performativi, la Regione sostenga e valorizzi il ripristino di sale cinematografiche e teatrali e di spazi culturali multidisciplinari del patrimonio pubblico e privato. Non si citano tuttavia espressamente gli adeguamenti tecnologici.			
	F. Sostegni ad attività internazionale ed europea	nessun riferimento	TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi)	TITOLO III (Attività culturali) CAPO VII (Partenariato) Art. 29 (Partenariato)	La Regione promuove le iniziative culturali internazionali, anche favorendo la partecipazione degli operatori culturali regionali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea.	CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali)	CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)	Fra gli obiettivi della Provincia la promozione e realizzazione di progetti (fra gli altri) con l'Unione europea e istituzioni culturali internazionali, anche per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del Trentino. Fra le finalità del fondo unico provinciale per lo spettacolo è previsto il sostegno e la diffusione all'estero e il sostegno a processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso la promozione di coproduzioni, collaborazioni, scambio e favorendo la mobilità e la circolazione delle opere.	TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 3 (Finalità)	CAPO II (Programmazione) Art. 9 (Modalità di intervento)	TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 31 (Funzioni e modalità di intervento) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)	La Regione promuove la partecipazione a progetti internazionali e la mobilità degli artisti veneti a livello nazionale e internazionale in diversi passaggi della legge, in particolare: -Finalità: promuove lo sviluppo di una progettualità culturale, inserita in un progetto europeo, nazionale e interregionale; -Modalità di intervento: opera attraverso la partecipazione a programmi e progetti interregionali, macroregionali, nazionali, comunitari e internazionali in attuazione delle finalità della stessa legge; -Funzioni e modalità di intervento: promuove iniziative volte a favorire la mobilità degli artisti veneti a livello nazionale e internazionale; -Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo: promuove le relazioni nazionali e internazionali dei soggetti produttori delle attività di spettacolo del Veneto e i progetti di presidi produttivi territoriali di residenza e di rete;
G. Forme di credito	Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche) La Provincia può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi di garanzia fidi operanti nel settore culturale e in altri settori economici, per favorire l'accesso al credito da parte dei beneficiari e delle beneficiarie del settore cultura.	TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 16 (Anticipazioni di cassa degli incentivi statali)	La Regione prevede forme di credito specifiche per alcuni operatori culturali del territorio. In particolare, si prevedono anticipazioni di cassa per la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste e altri soggetti beneficiari del FUS, subordinatamente all'assunzione da parte degli enti nei confronti dell'Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso delle anticipazioni erogate entro l'esercizio finanziario di concessione.	CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia)	La Provincia promuove l'accesso al credito alle imprese che operano nel settore delle attività culturali mediante i fondi previsti dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese*	*La lr del 13 dicembre 1999 per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità, prevede aiuti specifici per garantire un patrimonio adeguato per la concessione di garanzie agli associati a fronte di operazioni di credito, di leasing, di factoring o di altri prodotti finanziari o fidejussori innovativi.	TITOLO III (Disposizioni transitorie e finali) Art. 41 (Fondo di rotazione per l'accesso al credito agevolato delle imprese culturali e dello spettacolo)	Si prevede un fondo di rotazione per l'accesso al credito agevolato delle imprese culturali e dello spettacolo.				

	<p>H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO VIII (Residenze creative e culturali) Art.30 (Residenze creative e culturali)</p> <p>Non si sono specifiche indicazioni sulla comunicazione delle attività regionali legate allo spettacolo dal vivo e sul sostegno alla domanda. Le residenze artistiche sul territorio tuttavia vengono proposte come meccanismo anche per potenziare localmente la domanda di spettacolo, assicurando il riequilibrio territoriale dell'offerta e puntando a potenziare la domanda di spettacolo</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)</p> <p>La Provincia considera fra i suoi obiettivi sostenere la domanda di attività culturali, in particolare con azioni volte a coinvolgere le fasce deboli della popolazione o in condizioni di difficoltà di accesso all'offerta. Questa finalità, unitamente all'equilibrata diffusione sul territorio, è ripresa in diversi passaggi delle legge. Più in concreto la Provincia partecipa alla promozione e diffusione delle attività culturali, della storia, delle tradizioni e della realtà contemporanea attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione. Le risorse del fondo unico provinciale per lo spettacolo sono destinate anche a promuovere la centralità dell'utenza, sostenendo progetti che mirano alla crescita di una offerta e della domanda qualificate, ampie e differenziate.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 4 (Ambiti dell'intervento regionale)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 34 (Sistema regionale dello spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)</p> <p>La Regione promuove le attività che favoriscono la formazione, l'educazione e la partecipazione del pubblico e costituisce il Sistema regionale dello spettacolo anche per garantire lo sviluppo equilibrato dell'offerta e della domanda di spettacolo, nonché la sostenibilità economica del sistema stesso. La Giunta regionale inoltre promuove la formazione dello spettatore.</p>
	<p>I. Tradizione e lingue locali</p>	<p>Art. 1 (Finalità)</p> <p>La Provincia promuove lo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino, tenendo conto degli obblighi per la tutela delle minoranze linguistiche e culturali, anche mediante il collegamento e lo scambio con le aree culturali di riferimento così come con la cultura europea.</p>	<p>TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) Art. 3 (Principi)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO VI BIS (Progetti culturali giovanili) Art. 28 bis (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani)</p> <p>La Regione riconosce le lingue e le culture minoritarie quali componenti essenziali della comunità regionale e quale espressione della ricchezza culturale del proprio territorio. In particolare punta alla promozione delle tradizioni, delle manifestazioni popolari e delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia nell'abito dei progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani.</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Principi e finalità) Art. 2 (Obiettivi generali)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 14 (Sostegno dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale)</p> <p>CAPO VII (Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni) Art. 28 bis (Iniziative per il cinquantenario del secondo statuto speciale di autonomia)</p> <p>La Provincia valorizza le specificità culturali delle popolazioni di lingua minoritaria ladina, mochena e cimbra, riconoscendo la cultura quale fattore strategico per lo sviluppo sociale ed economico della comunità. Promuovere inoltre la cooperazione con le regioni confinanti, in particolare quelle dell'area linguistica tedesca e promuove la realizzazione di progetti culturali con gli istituti delle minoranze linguistiche. La Provincia promuove la conoscenza delle attività culturali, dell'ambiente, della storia, delle tradizioni e della realtà contemporanea attraverso i mezzi di comunicazione. La Provincia riconosce l'associazionismo culturale quale elemento di valorizzazione della cultura e di salvaguardia delle tradizioni locali. Una norma transitoria è dedicata alle iniziative per il cinquantenario del secondo statuto speciale di autonomia: in occasione della ricorrenza, per gli anni 2021 e 2022, la Provincia può sostenere, iniziative, anche all'estero, finalizzate alla valorizzazione della storia della comunità trentina e all'approfondimento del tema dell'autonomia speciale.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Principi) Art. 3 (Finalità)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 31 (Funzioni e modalità di intervento) Art. 32 (Attività culturali ed editoriali) Art. 33 (Celebrazioni) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)</p> <p>La Regione riconosce la specificità del patrimonio culturale veneto e del territorio e valorizzazione dell'identità locale e valorizza la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Veneto, le diverse culture espressione della storia, delle tradizioni e del patrimonio linguistico delle comunità locali del Veneto e delle comunità venete nel mondo e il repertorio teatrale e linguistico del teatro amatoriale;</p> <p>In particolare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funzioni e modalità di intervento: coordina iniziative e manifestazioni di promozione della cultura e della civiltà veneta all'estero, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche e gli istituti italiani di cultura; - Attività culturali ed editoriali: sostiene la realizzazione di iniziative editoriali volte a favorire lo studio e la conoscenza della cultura e della civiltà di Venezia e del Veneto; - Celebrazioni: individua nel Programma triennale le commemorazioni di eventi e personalità che hanno segnato, in modo rilevante, la storia del Veneto elevandone il prestigio e l'immagine a livello regionale, nazionale e internazionale; - Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo: promuove la conoscenza della tradizione musicale e teatrale veneta e le attività di conservazione del loro patrimonio storico.
<p>8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO</p>	<p>J. Osservatori</p>	<p>Art. 1 (Finalità)</p> <p>La Provincia sostiene la promozione degli osservatori locali (senza ulteriori precisazioni nella legge).</p>	<p>TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 7 (Osservatorio regionale della cultura)</p> <p>L'Osservatorio regionale della cultura è istituito dalla legge, con sede presso la Direzione centrale competenze in materia di cultura. Le funzioni dell'Osservatorio sono esercitate dall'Amministrazione regionale avvalendosi dei dati forniti dal Promoturismo FVG o da altro soggetto dell'Amministrazione regionale (non specificato dalla legge) incaricato della raccolta dati.</p>	<p>CAPO II (Strumenti della programmazione delle attività culturali della Provincia) Art. 5 (Sistema informativo culturale e valutazione delle politiche culturali)</p> <p>Pur non utilizzando il termine e non istituendo un "osservatorio", la legge dedica un articolo al "sistema informativo culturale" collegandolo alla "valutazione delle politiche culturali" affidandolo alla struttura provinciale competente. Le attività riguardano il settore culturale nel suo complesso, e prevedono in particolare: la predisposizione, raccolta, organizzazione e analisi dei dati, confronto con i dati disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo; lo stato di attuazione delle politiche culturali provinciali; la predisposizione del rapporto annuale sulle attività culturali, con particolare riguardo alla valutazione dei singoli settori e tipologie di intervento sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 12 (Sistema informativo regionale della cultura)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 22 (Sistema regionale degli istituti della cultura)</p> <p>CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 34 (Sistema regionale dello spettacolo) Art. 38 (Osservatorio dello spettacolo dal vivo).</p> <p>In contemporanea con l'istituzione di vari Sistemi informativi per la cultura e per lo spettacolo, viene istituito L'Osservatorio dello spettacolo dal vivo* ai fini dello sviluppo e evoluzione del settore e per analizzare l'offerta di spettacolo nel territorio in tutte le sue forme. Finalità dell'Osservatorio sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) stabilire il protocollo dei dati con gli altri osservatori regionali dello spettacolo al fine di possedere dati analitici omogenei e comparabili b) fornire ed elaborare dati anche su richiesta della amministrazioni pubbliche c) coordinare ricerche di mercato legate ad una più ampia diffusione delle attività dello spettacolo; d) elaborare studi e ricerche anche in collaborazione con le Università del Veneto di nuovi sistemi di diffusione culturale; e) realizzare ricerche atte all'individuazione del fabbisogno di nuove figure professionali verificandone gli sviluppi occupazionali. <p>*l'Osservatorio era, e smette dunque di essere, una competenza del circuito regionale Arteen, e ritorna tra le responsabilità della Giunta Regionale</p>
	<p>K. Protezione proprietà intellettuale</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia)</p> <p>Nella legge non si fa riferimento alla proprietà intellettuale ma si cita la società italiana degli autori e degli editori (SIAE) prevedendo una semplificazione degli adempimenti per quanto riguarda le iniziative culturali finanziate dalla Provincia.</p>	<p>nessun riferimento</p>
	<p>L. Altre forme di intervento</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO VIII BIS (Contenitori culturali e creativi) Art. 30 ter (Sostegno delle imprese culturali e creative)</p> <p>La Regione, anche al fine di assicurare continuità alle iniziative di settore previste dai programmi di rilevanza comunitaria, incentiva la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese caratterizzate da un rilevante connotato culturale e creativo. La materia è disciplinata tramite regolamento.</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali) Art. 9 ter (Industrie culturali e creative)</p> <p>Per quanto già analizzate nei campi precedenti è opportuno segnalare due forme di intervento originali rispetto ai tradizionali sostegno alle attività culturali. Mettendo in enfasi la dimensione economica del settore culturale e creativo, la Provincia interviene con la promozione dei distretti culturali e delle industrie culturali e creative considerando le conseguenze ricadute positive sullo sviluppo economico e sulla salvaguardia del territorio, nonché sullo sviluppo sociale, sulla salute e sul benessere della popolazione di questi processi di innovazione. I distretti culturali sono intesi come rete di relazioni tra soggetti attivi su un territorio, basate su linee strategiche condivise "che concorrono a promuovere lo sviluppo locale e un'offerta integrata di beni e servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale integrando i processi di ricerca, di innovazione e di sperimentazione in ambito culturale con le risorse imprenditoriali orientate allo sviluppo economico e all'incremento dei livelli occupazionali". I distretti culturali inoltre concorrono alla promozione turistica e allo sviluppo di nuove imprese culturali. So promuovono le industrie culturali e creative sono in quanto un fattore di innovazione e creatività, favorendo l'integrazione con il sistema dell'università e il settore economico. Sono previsti specifici contributi e la concessione di immobili e facilitazioni nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 13 (Imprese culturali creative)</p> <p>La Regione riconosce il valore economico, sociale e civile delle imprese culturali e creative e così promuove:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la nascita e lo sviluppo di imprese operanti nel settore culturale; b) il sostegno all'imprenditoria giovanile nel settore culturale; c) l'internazionalizzazione e l'innovazione del prodotto culturale, la promozione delle produzioni e la distribuzione delle produzioni sul territorio regionale e la partecipazione dei soggetti operanti nel settore a programmi cofinanziati dall'Unione europea; d) la collaborazione tra il sistema dell'istruzione e formazione e il sistema produttivo, finalizzata allo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e delle competenze professionali degli operatori.